

Codice A1602C

D.D. 23 dicembre 2025, n. 1186

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239.



ATTO DD 1186/A1602C/2025

DEL 23/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente

OGGETTO: D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239.

Premesso che:

la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, prevedendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;

in particolare, l'articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, impianti e attività, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta, tra i quali è compresa la "Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg";

lo stesso articolo 272 del d.lgs. 152/2006, al comma 3, stabilisce che: "L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo";

con d.d. 29 aprile 2008, n. 239 (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche), è stata adottata l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti per la trasformazione di materie plastiche;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della

qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43, 44 e 45 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative) individuano la Regione, quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province, quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione per i quali le suddette funzioni rientrano tra le competenze dei Comuni;

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), agli articoli 2 e 5, conferma le predette competenze in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"), è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale per la presentazione delle domande di AUA e di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché il relativo servizio digitale che consente la compilazione guidata delle predette domande;

il servizio digitale è disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali".

Considerato che:

il decreto legislativo 183/2017 introduce rilevanti modifiche per quanto riguarda le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, dispone quanto segue:

- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse;
- in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;
- in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione, prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, sulla base dell'avvenuta adesione;
- come riscontrabile dai contributi, agli atti del competente Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, inviati da Province e Città metropolitana nell'ambito del processo condiviso di revisione del provvedimento in oggetto, è emersa la necessità, anche sulla base dell'esperienza maturata dalle autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che le attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime superiore a 180 tonnellate annue siano autorizzate ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, piuttosto che ai sensi dell'art. 272 del medesimo decreto, anche sulla base di quanto previsto dal Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 2023, n. 309 in quanto tali attività risultano residuali in termini numerici e possono presentare potenziali impatti che devono essere affrontati attraverso l'adozione di prescrizioni sito specifiche da parte dell'autorità competente;

nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni

di carattere generale per le emissioni in atmosfera, nonché di quanto disposto nello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009) e nel Piano regionale di qualità dell'aria (adottato con deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 e approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783), possono essere individuate, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, soluzioni impiantistiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano descritte nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti.

Rilevata la necessità di integrare le prescrizioni della citata d.d. 29 aprile 2008, n. 239, in modo da recepire le vigenti disposizioni del d.lgs. 152/2006 che riguardano le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché i contributi scaturiti dai tavoli di lavoro tenutisi con le Province, la Città metropolitana e le Associazioni di categoria;

Ritenuto, pertanto, che:

- risulta opportuno adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, individuati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239;
- possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione:
- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;
- i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente

determinazione;

– i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime superiore a 180 tonnellate annue, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 29 aprile 2008, n. 239;

Ritenuto, altresì, opportuno adeguare il servizio digitale disponibile sul portale “Servizionline” della Regione Piemonte, adattando le funzionalità esistenti alle previsioni della presente autorizzazione di carattere generale.

Richiamato che:

– i gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o in cui sia previsto l'esercizio di impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

– i gestori degli stabilimenti, nei quali sia previsto l'esercizio degli impianti e delle attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, sottoposti ai procedimenti unici di cui al d.lgs. 190/2024 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008, al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, non possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997 *omissis* nonché dal Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

determina

– di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, indicati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella adottata con la d.d. 29 aprile 2008, n. 239;

– di stabilire che possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

– di stabilire che:

- i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime superiore a 180 tonnellate annue, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 29 aprile 2008, n. 239, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597;
- le domande di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale sono redatte in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; le domande sono compilate e presentate all'autorità competente secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015, utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline", accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali", oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dallo Sportello unico delle

attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal medesimo regolamento regionale; a tal fine, il servizio digitale adegua le funzionalità esistenti alle presenti nuove previsioni;

– di richiamare integralmente quanto disposto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ed in particolare le seguenti scadenze e condizioni di validità dell'autorizzazione di carattere generale:

- la domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi;
- in caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o previsti impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006.

Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione sono affidate all'ARPA e che, in caso di inosservanza delle stesse, l'Autorità competente procederà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, procedimento abilitativo o adempimento previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'articolo 217 del Testo Unico della leggi sanitarie (TULS), approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. ALLEGATO_1.pdf
2. ALLEGATO_2.pdf
3. ALLEGATO_3.pdf



Allegato

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche, con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono essere autorizzate in via generale, ai sensi della presente determinazione, le emissioni derivanti dagli impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Allegato 1 e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualora presso lo stabilimento siano esercitate ulteriori attività, oggetto di specifici provvedimenti di autorizzazione in via generale, il gestore deve presentare istanza per ciascuna delle suddette autorizzazioni.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generale è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni degli atti di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

La domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

In caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla D.D. 29 aprile 2008, n. 239, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o delle attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine dei 15 anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

3. MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per gli impianti e le attività di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione.

3.1. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di nuova realizzazione, oppure che si intendono modificare o trasferire

I gestori che intendono installare, modificare o trasferire uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività indicati al punto 1 del presente allegato, avvalendosi della presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, relativamente alla precedente sede dello stabilimento, opportuna comunicazione di cessazione dell'attività presso tale sede.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento, devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati, relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

3.2. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni a carattere generale, oppure che intendano aderirvi contestualmente

I gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività, indicati al punto 1 del presente allegato, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006, o che intendano aderirvi contestualmente all'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

3.3. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

L'adesione ad autorizzazioni di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è ammessa, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come previsto dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445.

I gestori di tali stabilimenti, qualora intendano aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, essendo previsto l'esercizio di impianti e di attività con emissioni in atmosfera indicati al punto 1 del presente allegato, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal 46° giorno dalla presentazione della domanda, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate. L'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.

3.4. Modifiche dell'attività

In caso di modifiche impiantistiche, quali l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di cui al presente provvedimento se le modifiche sono sostanziali, anche per la parte di stabilimento non modificata. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata da una versione aggiornata della relazione tecnica e della planimetria, così come definite in Allegato 2¹.

Qualora successivamente alla presentazione della domanda di adesione al presente provvedimento, un Ente competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro imponga la captazione ed il convogliamento a camino di effluenti precedentemente non captati ai fini del presente provvedimento, tale modifica dei punti di emissione comporterà la necessità di presentazione di una nuova domanda di adesione per modifica sostanziale.

3.5. Variazione del gestore

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore, all'autorità competente e ad ARPA, entro 30 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

3.6. Cessazione dell'attività

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

¹ Per l'individuazione delle casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" fare riferimento alle definizioni di cui all'art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006.

3.7. Modalità per la presentazione e l'inoltro della domanda di adesione

Per la presentazione delle domande di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è necessario utilizzare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi, resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015.

Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda, oppure il procuratore da esso incaricato della presentazione della domanda, disponga di un certificato digitale, rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto, oppure di SPID, CIE o ulteriori modalità di autenticazione qualora previste dalle disposizioni in materia.

Il servizio digitale consente:

- di predisporre la domanda di adesione attraverso un processo guidato;
- di scaricare la domanda di adesione e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro della domanda di adesione e della documentazione allegata al SUAP territorialmente competente, ai sensi del d.p.r. 160/2010, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite servizi di cooperazione applicativa, ove il SUAP disponga di sistemi digitali conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 di cui sia stata verificata l'interoperabilità.
- attraverso i servizi di *back office* presenti, di rendere immediatamente disponibili alle autorità competenti interessate le informazioni relative alla domanda di adesione ed alla documentazione allegata.

I contenuti della domanda di adesione sono riportati nell'Allegato 2 alla presente determinazione.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera,
provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti
impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo
complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.**

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione contiene i seguenti dati e dichiarazioni:

1. Specificazione se si tratta di: nuovo stabilimento, modifica, trasferimento o rinnovo.
2. Dati anagrafici e di residenza del richiedente (gestore, legale rappresentante, procuratore).
3. Dati, denominazione e indirizzo dell'impresa/ente.
4. Indicazione del numero e della produzione annua degli impianti e delle attività di trasformazione delle materie plastiche, con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue, che verranno attivati (con riferimento a ciascuna tipologia di impianto/attività disciplinata in Allegato 3).
5. Settore di attività dello stabilimento secondo il codice NACE/ISTAT/ATECO.
6. Quadro delle emissioni.
Per ciascun punto di emissione, individuato univocamente, indicare:
 - il numero univoco progressivo, preceduto dalla lettera E; nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto dei punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo;
 - le caratteristiche dimensionali del punto di emissione (altezza punto di emissione [m]; diametro [m] o lati [m]);
 - la fase/le fasi di provenienza;
 - la portata [m³/h a 0 °C e 0,101 MPa];
 - tipologia di impianto di abbattimento.
7. Rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, dei valori limite e delle prescrizioni, di cui all'Allegato 3.
8. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti o esercire le attività suddette non è soggetto:
 - ai procedimenti unici di cui al d.lgs. 190/2024 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008,
 - al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006,
 - all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006,
 - all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006.
9. Consenso al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali; ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
10. Data della domanda.
11. Sottoscrizione con firma digitale.

Le suddette informazioni sono fornite in modo strutturato attraverso il servizio digitale di cui all'Allegato 1, punto 3.7, oppure tramite gli eventuali analoghi servizi digitali resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 e di cui sia stata verificata l'interoperabilità ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale.

Alla domanda sono allegate:

A. RELAZIONE DESCRITTIVA

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento adeguata alle prescrizioni del presente provvedimento.

Deve essere fornito uno schema di flusso dei processi svolti nello stabilimento per la trasformazione di materie plastiche (per ciascuna tipologia di articolo o manufatto prodotto deve essere indicata, preferibilmente in forma di grafo, la sequenza delle fasi svolte per produrlo).

Per ciascuna fase, utilizzando la terminologia adottata nella domanda ed i codici identificativi dei punti emissivi, deve essere fornita adeguata descrizione delle operazioni effettuate, delle sostanze impiegate, avendo cura di elencare:

- tipologia e quantità annua prevista di tutte le materie prime utilizzate (materiali polimerici, polimeri), nonché di cariche, additivi, altri materiali miscelati (da esplicitare in relazione), distaccanti o prodotti per la pulizia;
- numero e tipologia di tutti i macchinari relativi alla fase;
- numero, tipologia, caratteristiche tecniche (conformemente a quanto riportato dalla scheda tecnica o dalla certificazione fornita dal produttore) e schemi di convogliamento degli effluenti relativi ai sistemi di abbattimento;
- descrizione dei sistemi di generazione e distribuzione termica, nonché delle temperature di esercizio della fase.

Indicare numero e tipologia dei macchinari relativi ai punti 1.9, 1.11, 1.12, 1.18 per cui non sono stati previsti dal gestore captazione e convogliamento degli effluenti.

Per gli stabilimenti esistenti con autorizzazione vigente ex DD 29 aprile 2008, n.239 elencare gli impianti e le attività per i quali sarà necessario effettuare, entro i 365 giorni successivi all'adesione, gli adeguamenti alle nuove condizioni disciplinate nel presente atto.

B. PLANIMETRIA

Allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, la loro denominazione (con riferimento alla relazione tecnica), gli eventuali impianti di contenimento o abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

C. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE IN CASO DI ADEGUAMENTO DEGLI STABILIMENTI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DELLA D.D. N. 239 DEL 29 APRILE 2008

Informazioni ulteriori da trasmettere all'autorità competente e ad ARPA, entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento dello stabilimento, ai sensi dei punti 1.6, 1.12, 1.14 e 1.17 dell'Allegato 3.

INTEGRAZIONI DELLA RELAZIONE TECNICA

In caso di adeguamento dei silos per lo stoccaggio dei materiali polverulenti, ai sensi del punto 1.6 dell'Allegato 3, indicare le caratteristiche tecniche dei filtri statici a guardia dello sfiato, conformemente a quanto riportato dalla scheda tecnica o dalla certificazione fornita dal produttore.

In caso di adeguamento dei condotti di espulsione degli effluenti derivanti dalle pompe a vuoto, ai sensi del punto 1.12 dell'Allegato 3, indicare le caratteristiche dimensionali del camino installato (altezza e dimensioni allo sbocco).

In caso di adeguamento dei condotti di espulsione degli effluenti derivanti dalle operazioni di pulizia che prevedono lo smontaggio di componenti dei macchinari e il loro trattamento con forno, muffola o canello, ai sensi del punto 1.14 dell'Allegato 3, indicare le caratteristiche dimensionali del camino installato (altezza e dimensioni allo sbocco).

In caso di adeguamento al fine del rispetto dei valori di concentrazione delle polveri negli effluenti, ai sensi del punto 1.16 dell'Allegato 3, fermo restando quanto previsto dal punto 2.10, indicare i valori emissivi raggiunti, corredando la relazione con la trasmissione degli esiti delle rilevazioni analitiche eseguite.

PLANIMETRIA

Allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, aggiornata con l'inserimento di eventuali nuovi punti di emissione.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera,
provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti
impianti e attività di trasformazione delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo
di materie prime non superiore a 180 tonnellate annue.**

1. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE

1.1. Lo stabilimento di trasformazione di materie plastiche è autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera provenienti dalle fasi di:

- Stoccaggio in silos;
- Trasporto;
- Pesatura;
- Miscelazione a freddo;
- Miscelazione a caldo;
- Estrusione;
- Stampaggio;
- Trafilatura;
- Calandratura;
- Soffiaggio corpi cavi;
- Termoformatura;
- Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi);
- Metallizzazione sotto vuoto;
- Essiccazione e de-umidificazione¹;
- Raffreddamento manufatti;
- Sterilizzazione;
- Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio meccanico, sbavatura, lucidatura;
- Taglio laser o a caldo;
- Macinazione degli scarti (derivanti dalle fasi sopra indicate e svolte nel medesimo stabilimento);
- Operazioni di pulizia dei macchinari senza uso di solventi.

1.2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli stabilimenti con un consumo di materie prime² superiore a 180 tonnellate/anno.

1.3. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione del polimero a partire dal monomero o da oligomeri.

1.4. Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti nei quali viene effettuata la produzione di materiali espansi, laminati, accoppiati e film plastici.

¹ Per essiccazione si intende la rimozione dell'acqua superficiale dal manufatto, mentre per de-umidificazione si intende l'eliminazione dell'acqua igroscopica legata al polimero.

² Per materie prime ai fini della soglia indicata si intendono esclusivamente i materiali polimerici (o polimeri) utilizzati nelle fasi autorizzate.

- 1.5.** Le fasi svolte a caldo devono utilizzare sistemi di riscaldamento elettrici o sistemi a fluido termovettore. Eventuali fumi di combustione, prodotti dal generatore di calore per il riscaldamento del fluido termovettore, devono essere convogliati all'esterno.
- 1.6.** I silos per lo stoccaggio dei materiali polverulenti devono essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri con filtri statici a guardia dello sfiato. Tali filtri devono garantire efficienze di filtrazione del PM1 non inferiori all'85%³, adeguatamente documentate da scheda tecnica o certificazione fornita dal produttore, da conservare in stabilimento. In caso di impianti esistenti⁴, i filtri statici devono essere adeguati alle prescrizioni del presente punto entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento.
- 1.7.** L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere trattata in depolveratori a secco a mezzo filtrante per l'abbattimento del particolato e convogliata a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16.
Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.
- 1.8.** In alternativa al convogliamento a camino prescritto al punto precedente, gli effluenti derivanti dalla fase di trasporto, qualora captati e trattati con filtri aventi capacità filtrante maggiore del 99,5%⁵, possono essere reimmessi in ambiente di lavoro, fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni di tali filtri devono essere adeguatamente documentate da scheda tecnica o certificazione fornita dal produttore, da conservare in stabilimento.
- 1.9.** Gli effluenti provenienti dalle fasi di Pesatura e Miscelazione a freddo, se captati, devono essere convogliati a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16.
Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 2.3, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per tali fasi non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.
- 1.10.** Gli effluenti provenienti dalle fasi di:
- Miscelazione a caldo,
- Essiccazione e de-umidificazione effettuate con macchinari che possano superare i 100°C,
- Sterilizzazione termica,
- Taglio laser e a caldo,
devono essere captati e convogliati a camino, rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16.
Per tali fasi, sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.
Le emissioni provenienti da essiccazione o de-umidificazione, effettuate con macchinari che non possano superare i 100°C, nonché da sterilizzazione effettuata con impiego esclusivo di ozono o UV, sono da considerarsi trascurabili, fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 1.11.** Gli effluenti provenienti dalle fasi di:
- Lavorazioni meccaniche sul manufatto: taglio meccanico, sbavatura, lucidatura,
- Macinazione degli scarti derivanti da fasi di cui alla presente autorizzazione, svolte nel medesimo impianto,
se captati, devono essere convogliati a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16.

³ Corrispondenti alla classe ISO ePM1 85% (o classi di prestazione superiore) secondo UNI EN ISO 16890-1:2017

⁴ Per impianti esistenti si intendono quelli precedentemente autorizzati alle emissioni in atmosfera e con titolo autorizzativo vigente alla data di adesione al presente provvedimento, per i quali la presenza del silos era espressamente esplicitata in relazione tecnica

⁵ Corrispondenti alla classe ISO 25E (o classi a prestazione superiore) secondo ISO 29463-1:2024

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 2.3, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tali fasi non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

- 1.12.** Le lavorazioni di rivestimento tramite metallizzazione sotto vuoto, per la deposizione di film sottili su manufatti o loro particolari, devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse.

Gli effluenti derivanti dalle pompe a vuoto devono essere captati e convogliati a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16.

Gli effluenti derivanti dalle fasi di apertura dei vani delle apparecchiature, se captati, devono essere convogliati a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16. Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 2.3, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le fasi ricomprese nel presente punto non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

In caso di impianti esistenti⁶, i condotti di espulsione degli effluenti derivanti dalle pompe a vuoto devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al punto 2.15 entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento.

- 1.13.** Gli effluenti provenienti dalle fasi di:

- Estrusione,
- Stampaggio,
- Trafilatura,
- Calandratura,
- Soffiaggio corpi cavi,
- Termoformatura,
- Saldatura di parti di manufatti (senza l'utilizzo di solventi),

devono essere captati, ove necessario trattati in idonei impianti di abbattimento e convogliati a camino rispettando i limiti di emissione di cui al punto 1.16.

Per tali fasi sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

Nell'esecuzione degli autocontrolli almeno una delle tre prove effettuate deve essere eseguita in concomitanza con la fase di pulizia automatica a caldo delle apparecchiature e degli stampi ciclicamente eseguita dai macchinari; tale fase di pulizia dovrà essere dettagliatamente descritta in termini di frequenza, durata e temperature raggiunte all'interno della relazione tecnica.

- 1.14.** Gli effluenti delle operazioni di pulizia che prevedono lo smontaggio di componenti dei macchinari e il loro trattamento in forni o con muffola o cannello devono essere captate e convogliate a camino. In caso di impianti esistenti⁷, i condotti di espulsione degli effluenti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al punto 2.15, entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento.

In ragione dell'alta discontinuità e della durata emissiva, gli effluenti derivanti dalle operazioni, di cui al presente punto, non sono soggetti ai limiti di emissione di cui al punto 1.16.

- 1.15.** I sistemi filtranti devono essere sostituiti, mantenuti e verificati nella loro efficienza con le periodicità indicate dal produttore nel manuale d'uso e manutenzione. Le date e le operazioni

⁶ Per impianti esistenti si intendono quelli precedentemente autorizzati alle emissioni in atmosfera e con titolo autorizzativo vigente alla data di adesione al presente provvedimento, per i quali la presenza dell'apparecchiatura/fase di metallizzazione sotto vuoto era espressamente esplicitata in relazione tecnica

⁷ Per impianti esistenti si intendono quelli precedentemente autorizzati alle emissioni in atmosfera e con titolo autorizzativo vigente alla data di adesione al presente provvedimento, per i quali la presenza dell'apparecchiatura/fase di pulizia era espressamente esplicitata in relazione tecnica

di manutenzione e sostituzione dei mezzi filtranti devono essere registrate. Tali registrazioni devono essere conservate in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, unitamente alle fatture di acquisto dei mezzi filtranti sostituiti, per almeno 3 anni.

- 1.16.** L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei valori limite di seguito riportati.

I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti sono espressi in concentrazione massima (mg/Nm^3 a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo). Per la verifica di conformità, si prescrive che i risultati analitici dei composti misurati, siano obbligatoriamente espressi come rispettive molecole di riferimento, ovvero: i cloruri come acido cloridrico (HCl), lo ione ammonio come ammoniaca (NH_3). I composti organici totali dovranno essere espressi come carbonio equivalente.

I valori limite definiscono i quantitativi massimi di sostanze inquinanti contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

| PROVENIENZA | INQUINANTE | LIMITI EMISSIONE [mg/m^3] (a 0°C e 0,101 MPa gas secco) |
|---|--|---|
| TRASPORTO | POLVERI TOTALI | 5 (*) |
| PESATURA (in caso di captazione e convogliamento a camino) | POLVERI TOTALI | 5 (*) |
| MISCELAZIONE A FREDDO (in caso di captazione e convogliamento a camino) | | |
| MISCELAZIONE A CALDO | POLVERI TOTALI | 5 (*) |
| ESSICCAZIONE e DE-UMIDIFICAZIONE (con macchinari $>100^\circ\text{C}$) | | |
| STERILIZZAZIONE (termica) | C.O.V. (come C) | 20 |
| TAGLIO LASER o A CALDO | | |
| LAVORAZIONI MECCANICHE (in caso di captazione e convogliamento a camino) | POLVERI TOTALI | 5 (*) |
| MACINAZIONE DEGLI SCARTI (in caso di captazione e convogliamento a camino) | C.O.V. (come C) | 20 |
| METALLIZZAZIONE SOTTO VUOTO | | |
| effluenti pompe a vuoto | POLVERI TOTALI | 3 (*) |
| | C.O.V. (come C) | 20 |
| fase di apertura (in caso di captazione convogliamento a camino) | POLVERI TOTALI | 3 (*) |
| | C.O.V. (come C) | 20 |
| ESTRUSIONE | POLVERI TOTALI | 5 (*) |
| STAMPAGGIO | C.O.V. (come C) | 20 |
| CALANDRATURA | Isocianati (in caso di utilizzo di poliuretani termoplastici) | 0,1 |
| TRAFILATURA | | |
| SOFFIAGGIO CORPI CAVI | HCl (in caso di utilizzo di polimeri contenenti atomi di Cloro) | 5 |
| TERMOFORMATURA | | |
| SALDATURA DI PARTI DI MANUFATTI (senza l'utilizzo di solventi) | NH_3 (in caso di utilizzo di polimeri contenenti atomi di Azoto) | 15 |

(*): Si rimanda al punto 1.17

- 1.17.** In caso di impianti esistenti, precedentemente autorizzati alle emissioni in atmosfera e con titolo autorizzativo vigente alla data di adesione al presente provvedimento, per i quali la presenza della fase con emissione di polveri era espressamente esplicitata in relazione tecnica, i valori di concentrazione delle polveri negli effluenti, qualora non conformi alle prescrizioni del presente punto al momento dell'adesione al presente provvedimento, devono essere adeguati entro 365 giorni dall'adesione; fino alla scadenza di tale termine deve essere rispettato il previgente limite di 10 mg/Nm³ (a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo). In tal caso, la rispondenza ai limiti a seguito dell'avvenuto adeguamento deve essere dimostrata eseguendo un nuovo rilevamento delle emissioni.
- 1.18.** Le emissioni derivanti dalle fasi di raffreddamento dei manufatti, di essiccazione o deumidificazione effettuate con macchinari che non possano superare i 100°C, di sterilizzazione effettuata con impiego esclusivo di ozono e/o UV sono da considerarsi trascurabili, fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. PRESCRIZIONI e CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE

- 2.1** Sono esclusi dalla presente autorizzazione gli stabilimenti per i quali siano manifeste situazioni di criticità odorigena, ossia sia stato attivato il tavolo di confronto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-4554 del 9 gennaio 2017 o sia stata elaborata da ARPA una specifica reportistica che evidenzia la sussistenza di problematiche odorigene.

Nel caso in cui emergano problematiche odorigene riconducibili a uno o più impianti o ad attività ricompresi nella presente autorizzazione generale, il gestore dello stabilimento deve intervenire tempestivamente per contenere e risolvere tali problematiche, impegnandosi a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente di riferimento e ad ARPA, agendo in collaborazione e sotto il coordinamento di queste.

- 2.2** Nell'esercizio dello stabilimento, non possono essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi nella presente autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto al presente punto, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

- 2.3** Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 2.4** Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore sospende le relative lavorazioni e adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore informa l'Autorità Competente e l'ARPA territorialmente competenti entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- 2.5** Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato nella domanda di adesione di cui all'Allegato 2.

- 2.6** Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di una richiesta motivata.
- 2.7** Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali, il gestore, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, deve effettuare, in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, il rilevamento delle emissioni per la determinazione dei parametri indicati nella tabella di cui al punto 1.16 relativi a tutte le fasi e le lavorazioni svolte nonché della portata degli effluenti.
- 2.8** In caso di adesione di stabilimenti già precedentemente autorizzati e non soggetti a modifiche sostanziali⁸ il gestore, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, deve effettuare, in uno dei primi 30 giorni dall'adesione al presente provvedimento, la misurazione delle emissioni per la determinazione dei parametri indicati nella tabella di cui al punto 1.16 relativi a tutte le fasi e le lavorazioni svolte nonché della portata degli effluenti⁹. In caso tali parametri siano già stati rilevati da un monitoraggio periodico delle emissioni di competenza del gestore nei 365 giorni antecedenti alla data di adesione al presente provvedimento, il gestore può fare riferimento a tali misurazioni senza effettuare nuove analisi. Resta fermo che, laddove il presente provvedimento prescriva monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore, la data iniziale di riferimento per la definizione delle scadenze secondo periodicità triennale è sempre la data di reale effettuazione delle misurazioni.
- 2.9** In tutti i casi in cui non è prescritto il rispetto di limiti emissivi ma sono previste specifiche prestazioni dei sistemi filtranti, adeguatamente documentate da scheda tecnica o certificazione fornita dal produttore da conservare in stabilimento, non sono prescritti i monitoraggi delle emissioni di competenza del gestore di cui all'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006 ivi compresi quelli periodici. Restano fermi gli obblighi di sostituzione, manutenzione e verifica dell'efficienza nonché gli obblighi di registrazione delle operazioni di manutenzione e sostituzione dei mezzi filtranti, come definiti nei punti precedenti.
- 2.10** Il gestore deve comunicare all'Autorità Competente e all'ARPA territorialmente competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006 nonché per quelle periodiche.
- 2.11** Gli esiti delle rilevazioni analitiche di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006 nonché di quelle periodiche, devono essere trasmessi dal gestore all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti entro 60 giorni dalla loro esecuzione da parte del laboratorio incaricato, secondo il formato allegato (Modello 3) o analogo documento contenente le medesime informazioni.
- 2.12** Per l'effettuazione del rilevamento delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i seguenti criteri:
- la strategia di campionamento delle emissioni e la verifica di conformità ai limiti emissivi impartiti devono essere definite ed effettuate secondo le indicazioni contenute nel MU158/88;
 - la scelta dei metodi di campionamento e misura deve seguire i criteri individuati dall'art. 271, comma 17, del d.lgs. 152/06 smi. È ammesso l'utilizzo di metodi di campionamento alternativi a quelli di riferimento a condizione che abbiano superato la procedura di equivalenza secondo la norma tecnica UNI EN 14793.
- 2.13** Per le emissioni considerate trascurabili il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006.
- 2.14** I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il gestore

⁸ Per stabilimenti precedentemente autorizzati e non soggetti a modifiche sostanziali si intendono stabilimenti con titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera vigente alla data di adesione al presente provvedimento e nei quali non siano realizzate modifiche sostanziali rispetto all'assetto autorizzato.

⁹ Tale rilevamento deve essere ripetuto a seguito dell'avvenuto adeguamento nel caso di impianti eserciti temporaneamente, per massimo 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento, rispettando il previgente limite di emissione di polveri, come definito al punto 1.16.

assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

- 2.15** Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi agli aspetti igienico sanitari ed edilizi, nonché delle eventuali ulteriori valutazioni delle autorità preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, per quanto attiene agli aspetti ambientali, al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del flusso allo sbocco dei punti di emissione deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima degli stessi deve essere tale da superare di almeno un metro in altezza qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.
- 2.16** Le fatture di acquisto dei sistemi filtranti che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 2.17** Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità Competente per ottenere l'autorizzazione in via generale nonché di tutte le schede tecniche dei presidi di abbattimento degli inquinanti installati.